

## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0002488  
DATA: 12/11/2020 09:36  
OGGETTO: Proroga Convenzione con l'Ospedale privato accreditato Maria Cecilia Hospital S.p.A. per l'erogazione di prestazioni specialistiche di Anatomia patologica - anno 2021.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lorenzo Roti

ADOTTATO DA:

UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-03]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)
- Dipartimento Oncologico
- Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- Funzione Amministrativa Economica (PO)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0002488_2020_determina_firmata.pdf	Roti Lorenzo	52CD155532CD251596E05F0018FDF3219 DFAA6253E66D2F2514AA288056E3CE0
DETE0002488_2020_Allegato1.pdf:		E76AEDEB83B84E03ADE2C6941D43DFC F8F67C59872271182699CDF5EAFFCE631



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Proroga Convenzione con l'Ospedale privato accreditato Maria Cecilia Hospital S.p.A. per l'erogazione di prestazioni specialistiche di Anatomia patologica - anno 2021.

### **IL DIRETTORE**

Richiamata la deliberazione n. 47 del 13/02/2017 con la quale alla luce del principio di separazione tra funzioni di programmazione, indirizzo e controllo ed attività di gestione, viene definita l'attribuzione delle attività delegate e la conseguente competenza nell'adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti delle articolazioni organizzative dello Staff di Direzione Aziendale, fra i quali il Direttore dell'UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale;

Dato atto che fra le attribuzioni del Direttore del Presidio Ospedaliero Unico Aziendale rientra l'approvazione e la stipula delle convenzioni per la vendita di prestazioni sanitarie per le esigenze dei Dipartimenti ospedalieri e dell'IRCCS;


Richiamata la normativa generale in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie: artt 8, quater e quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i; art. 23 L.R. n.4/2008; delibere Giunta RER n.327/2004 e n. 53/2013, quest'ultima in particolare nella parte che prevede la possibilità per le Strutture sanitarie accreditate di acquisire all'esterno prestazioni sanitarie complementari al processo assistenziale, purché non si tratti di prestazioni previste tra i requisiti tecnico-strutturali, organizzativi e di competenza clinica, funzionali all'esercizio delle attività autorizzate e accreditate;

Richiamata inoltre la normativa generale in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della L. 412/91;

Premesso che l'Ospedale Maria Cecilia Hospital ha chiesto di poter usufruire di prestazioni di analisi su campioni istologici/citologici provenienti dalla propria attività di neurochirurgia, prestazioni che, nelle condizioni specificate nel testo che si allega, possono essere erogate dall'Azienda USL di Bologna;

Richiamata la Determinazione n. 1429 del 10.05.2019 che ha approvato la Convenzione con l'Ospedale privato accreditato Maria Cecilia Hospital S.p.A. per l'erogazione di prestazioni specialistiche di Anatomia Patologica con decorrenza dal 01.06.2019 al 31.12.2020;

Considerato che la Convenzione in essere è in scadenza al 31.12.2020;



Vista la richiesta di proroga del Maria Cecilia Hospital S.p.A. per l'anno 2021 alle medesime condizioni, trasmessa a mezzo pec del 26.10.2020, prot. n. 108198 del 27.10.2020, e la nota prot. 112189 del 05.11.2020 con la quale la AUSL Bologna ha manifestato il proprio assenso alla proroga;

### **Determina**

1. la proroga fino al 31.12.2021 della Convenzione con la struttura privata accreditata Maria Cecilia Hospital S.p.A. per la fornitura di prestazioni specialistiche di Anatomia Patologica ad opera dell'U.O. di Anatomia e Istologia Patologica, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che tale Accordo potrà essere ulteriormente rinnovato mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti;
3. di precisare che le prestazioni oggetto del presente accordo, sono effettuati su campioni Istologici/citologici provenienti dall'attività di neurochirurgia di Maria Cecilia Hospital su tumori cerebrali, spinali o dell'ipofisi;
4. di prevedere che i ricavi complessivi per l'anno 2021 ammonteranno presumibilmente ad €. 30.000,00 da imputarsi sul Bilancio 2021 al Conto economico GAAC 0155700203 "Specialistica a privati paganti" - fattore produttivo 015570020301;
5. di dare atto che l'articolazione organizzativa titolare del credito responsabile dell'emissione delle fatture relative alla citata convenzione è l'UO Servizi Amministrativi Ospedalieri.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Vincenzo Grappone

Firmato digitalmente da:

Lorenzo Roti

## CONVENZIONE PER FORNITURA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA

Tra

L'Azienda USL di Bologna (di seguito AUSL di Bologna) con sede in Bologna, via Castiglione 29, Partita Iva e Codice fiscale 02406911202, nella persona del Direttore del Presidio Ospedaliero Unico Aziendale Dott. Andrea Longanesi, delegato con deliberazione n. 47 del 13/2/2017 dal Direttore Generale e Legale Rappresentante;

e

l'Ospedale privato Maria Cecilia Hospital S.p.A., (di seguito MCH) struttura ospedaliera accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, con sede in Cotignola (RA), Via Corriera 1, Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscriz. Reg.Imprese di RA 00178460390, nella persona del Direttore Generale Dott. Bruno Biagi;

Richiamata la normativa generale in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie: artt 8, quater e quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i; art. 23 L.R. n.4/2008; delibere Giunta RER n.327/2004 e n. 53/2013, quest'ultima in particolare nella parte che prevede la possibilità per le Strutture sanitarie accreditate di acquisire all'esterno prestazioni sanitarie complementari al processo assistenziale, purché non si tratti di prestazioni previste tra i requisiti tecnico-strutturali, organizzativi e di competenza clinica, funzionali all'esercizio delle attività autorizzate e accreditate;

Richiamata inoltre la normativa generale in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412/91;

Premesso che MCH chiede di poter usufruire di prestazioni di analisi su campioni istologici/citologici provenienti dalla propria attività di neurochirurgia, prestazioni che, nelle condizioni di seguito specificate, possono essere erogate dall'Azienda USL;

Tutto quanto sopra premesso

Si conviene quanto segue:

### Art 1 Oggetto

L'AUSL di Bologna si rende disponibile a garantire a MCH, nell'ambito della propria attività istituzionale, prestazioni specialistiche di anatomia patologica, in regime ordinario, e in particolare analisi su campioni istologici/citologici provenienti dalla attività di neurochirurgia della Struttura privata. L'AUSL di Bologna assicura le prestazioni attraverso l'UO di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale Bellaria e l'UO di Biologia Molecolare dell'Ospedale Maggiore.

### Art 2 Modalità di esecuzione

MCH invia i campioni da analizzare presso le Unità Operative dell'AUSL di Bologna, confezionati in idonei contenitori secondo la normativa vigente, completi di etichetta per l'identificazione del paziente e del materiale, e con trasporto a proprio carico. I campioni devono essere accompagnati dal modulo di richiesta (Allegato 1) compilato in ogni sua parte e contenente il recapito del chirurgo referente del paziente, per eventuali dettagli clinici e neuro radiologici.

Le indagini di Biologia Molecolare saranno chieste, quando necessario, direttamente dai patologi dell'Anatomia Patologica dell'Ospedale Bellaria, all'UOS di Biologia Molecolare dell'Ospedale Maggiore. Le richieste verranno effettuate sulla base del quadro istologico, seguendo le linee guida vigenti per ogni diverso tipo di tumore.

I referti saranno comunicati entro 10 giorni dalla consegna del materiale ed inviati a mezzo fax o e-mail al numero o all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta.

MCH assume gli oneri relativi al trasporto dei materiali da analizzare, nonché le responsabilità che ne derivano.

L'AUSL di Bologna si impegna ad effettuare le prestazioni richieste nell'ambito dell'attività istituzionale.

#### Art 3 Compensi

L'AUSL di Bologna provvederà ad emettere fattura per le prestazioni erogate, con cadenza trimestrale, applicando le tariffe previste dal Nomenclatore regionale in vigore o dal tariffario SIAPEC.

MCH si impegna a corrispondere alla AUSL di Bologna gli importi dovuti nei termini e con le modalità indicate nella fattura stessa.

#### Art 4 Privacy

Ciascuna parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra parte, contenuti nel presente Contratto o comunque comunicati od acquisiti nel corso della sua esecuzione, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, allo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel presente Contratto, nonché per controllare e valutare la relazione tra le parti e/o per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a professionisti, consulenti, istituti di credito e/o altre società del gruppo di appartenenza di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate ed in conformità alla vigente normativa.

#### Art 5 Riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente, durante la vigenza del contratto ed anche successivamente, a non diffondere a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, utilizzandoli ai soli scopi previsti dal presente accordo, qualsiasi informazione, documento, dato e/o notizia di carattere riservato, del quale possano venire a conoscenza nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, adottando tutte e misure e le cautele più opportune ed idonee a tal fine.

A tale obbligo sfuggono le informazioni: (i) che siano o diventino di pubblico dominio in assenza di violazione del presente contratto da ciascuna delle parti; (ii) che siano già note alla parte ricevente alla data in cui gli vengono trasmesse, a condizione che la conoscenza sia adeguatamente comprovata; (iii) che siano rivelate alla parte ricevente da un terzo autorizzato a rivelarle.

Resta inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, pubblicazione o comunicazione non autorizzata delle informazioni, sarà onere della Parte dalla quale la diffusione delle informazioni è propagata provare di aver adottato misure idonee al fine di assicurare quanto previsto dal presente accordo; in difetto, il presente accordo potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Parte dalla quale la diffusione non autorizzata è propagata.

#### Art 6 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231)

Ciascuna delle Parti dichiara di conoscere e si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Maria Cecilia Hospital S.p.A. dichiara di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i. ('Modello') del Gruppo Villa Maria S.p.A., di cui la stessa fa parte, disponibile al sito [www.gvmnet.it](http://www.gvmnet.it).

Il Fornitore dichiara espressamente di conoscere il Modello di Maria Cecilia Hospital S.p.A. e, conseguentemente, si impegna, nell'esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare le relative prescrizioni, per quanto ad essa applicabili, unitamente alle altre procedure interne di compliance di Maria Cecilia Hospital S.p.A.

Il Fornitore si impegna altresì a collaborare con Maria Cecilia Hospital S.p.A. in caso di segnalazioni o investigazioni relative alla potenziale commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 cit. A tal fine, il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente a Maria Cecilia Hospital S.p.A. ogni fatto od evento potenzialmente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 cit., di cui sia venuta a conoscenza nel contesto e/o in adempimento al presente contratto.

Qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle previsioni contenute nel presente articolo e, pertanto, l'inosservanza dei principi e delle regole contenute nel Modello e/o nel d.lgs. 231/2001 citati costituirà inadempimento di grave importanza agli obblighi del presente Contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e comporterà la sua immediata risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di ulteriore comunicazione, fatto salvo il risarcimento del danno. Il Fornitore terrà inoltre Maria Cecilia Hospital S.p.A. manlevata ed indenne da qualsiasi pretesa, danno o conseguenza derivante a terzi da tale violazione.

#### Art 7 Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di Bologna.

#### Art 8

La presente convenzione ha effetto dall'1/06/2019 al 31/12/2020. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto. La presente convenzione può essere disdetta anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta di una delle parti con 30 giorni di preavviso.

#### Art 9 Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/4/1986 N. 131. TARIFFE - parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Tariffa, parte prima - allegata al D.P.R 642/72, così come disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/3/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Le spese di bollo si intendono poste a carico di MCH in quanto soggetto beneficiario delle prestazioni.

Per l'Azienda USL di Bologna  
Il Direttore del Presidio Ospedaliero  
Unico Aziendale  
Dott. Andrea Longanesi

Per Maria Cecilia Hospital S.p.A.  
Il Direttore Generale  
Dott. Bruno Biagi